

REGOLAMENTO
"N Pest per nesc Studenc"

Allegato alla deliberazione del Consei General N. 17-2019 del 20.06.2019
Enjonta de la deliberazion del Consei General N. 17-2019 dai 20.06.2019

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comun general de Fascia, nell'ambito degli interventi finalizzati all'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale della popolazione e del suo territorio, alla promozione dell'identità e della cultura ladina nonché del senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica, in esecuzione dell'art. 2, c. 1, dello Statuto Comunale e nel rispetto degli appositi stanziamenti finanziari previsti nel bilancio di previsione, ogni anno assegna agli studenti residenti in Val di Fassa alcuni premi di studio in denaro riservati a tesi di laurea e tesi di dottorato su temi inerenti economia, cultura, ricerca, scienza e tecnologie in relazione al territorio ed alla comunità fassana.
2. In particolare, ogni anno il Comun general de Fascia bandisce un concorso per l'assegnazione dei seguenti premi di studio:
 - a) due, del valore di 500,00 € ciascuno, riservati a tesi di laurea triennale;
 - b) due, del valore di 1.000,00 € ciascuno, riservati a tesi di laurea magistrale;
 - c) uno, del valore di 1.000,00 €, riservati a tesi di dottorato;
3. Nel corso di più anni ad uno stesso studente possono essere assegnati premi di studio di cui al c. 2, lett. a) e b), per un massimo complessivo di 1.000,00 €. Qualora l'assegnazione di un nuovo premio di studio ai sensi del c. 2, lett. a) e b), comporti il superamento di detto limite, la differenza non è liquidata allo studente assegnatario.

Art. 2 – Requisiti soggettivi

1. Per l'ottenimento dei premi di studio di cui all'art. 1, c. 2, ciascuno studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residente in Val di Fassa sia alla data in cui è stato conseguito il titolo di studio o è terminata la frequenza del corso di studi presso un'università straniera che alla data del bando di concorso;
 - b) aver conseguito il titolo di studio o aver terminato la frequenza del corso di studi nell'anno solare precedente a quello in cui è pubblicato il bando di concorso.

Art. 3 – Bando di concorso

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Consei de Procura approva lo schema del bando di concorso per l'assegnazione dei premi di studio di cui all'art. 1, c. 2, incaricando il Procurador pro tempore di bandire il concorso.
2. Successivamente il bando è pubblicato all'albo del Comun general de Fascia e sul sito internet istituzionale per sessanta giorni.
3. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il periodo di pubblicazione del bando.

Art. 4 – Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, datata e firmata dallo studente interessato, è presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000, e deve contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti dati:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza e recapito telefonico del richiedente;
 - b) tipologia del premio di studio per il quale è presentata la richiesta, ai sensi dell'art. 1, c. 2;
 - c) indicazione:
 - del titolo di studio conseguito;
 - dell'università che ha rilasciato il titolo di studio;

- della data del conseguimento del titolo di studio;
 - della votazione finale ottenuta;
 - degli esami sostenuti nel corso di studi con indicazione della votazione ottenuta per ciascuno di essi;
- d) estremi di un conto corrente bancario sul quale effettuare il versamento del premio di studio.
2. Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata, su supporto informatico, la tesi di laurea o di dottorato ed un riassunto esteso (max. 8 pagine A4 in formato pdf). Al termine della procedura concorsuale detto documento rimane nella disponibilità dell'Amministrazione a prescindere dall'eventuale assegnazione di un premio di studio.
 3. La dichiarazione di cui al c. 1 può essere sostituita, in tutto o in parte, con la documentazione rilasciata dall'ente universitario contenente i dati richiesti.

Art. 5 – Valutazione e formazione della graduatoria

1. L'ammissione al concorso è disposta con provvedimento del Segretario Generale con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2.
2. Il Consei de Procura, per ciascuna tipologia di premio di studio, approva la graduatoria degli studenti ammessi, previa verifica dell'attinenza della tesi ai temi di cui all'art. 1, co. 1, del presente Regolamento, ossia a temi inerenti l'economia, la cultura, la ricerca, la scienza e le tecnologie in relazione al territorio ed alla comunità fassana, in base alla votazione finale ottenuta dallo studente e alla votazione media degli esami sostenuti e facendo la media tra tali punteggi.
3. In caso di parità di punteggio prevale lo studente con la migliore votazione finale ottenuta ed in caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane.
4. Indipendentemente dalle previsioni ordinamentali interne delle singole università, la votazione 30 e Lode, nel calcolo della media dei voti, è valutata 32. La lode ottenuta per la tesi di laurea è valutata 2/110.

Art. 6 – Verifiche

1. Prima dell'assegnazione dei premi di studio l'Unità Organizzativa della Segreteria verifica la veridicità dei dati comunicati dagli studenti assegnatari, eventualmente richiedendo le opportune certificazioni alle università interessate.

Art. 7 – Assegnazione e comunicazione dell'esito

1. L'assegnazione e la liquidazione dei premi di studio, sono effettuate dal Consei de Procura sulla base delle graduatorie elaborate ai sensi dell'art. 5, comma 2.
2. A ciascuno studente partecipante al concorso è comunicato in forma scritta l'esito finale del concorso.

Art. 8 – Archiviazione delle tesi di laurea

1. Le tesi di laurea e di dottorato consegnate all'Amministrazione ai sensi dell'art. 4, c. 2, sono conservati nell'archivio dell'ente.
2. Detta documentazione è messa a disposizione dei richiedenti al fine della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto di autore.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.